



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. [REDACTED] R.G.E.

Il G.E.

letti gli atti del procedimento;

osservato che il provvedimento di sospensione, previsto dal III comma dell'art.624 c.p.c., si stabilizza, determinando l'estinzione del procedimento esecutivo, quando nessuno dei soggetti interessati abbia introdotto la causa di merito nel termine perentorio dell'art.616 c.p.c.;

considerato che nell'ultima riformulazione della detta disposizione la "stabilizzazione" della sospensione parrebbe interessare la sola sospensione concessa dal G.E, ove non reclamata o confermata in sede di reclamo;

condiviso l'orientamento che reputa applicabile tale meccanismo anche alla sospensione concessa in sede di reclamo, trattandosi di disposizione con finalità deflattiva;

ritenuto che tale interpretazione estensiva non possa prescindere dalla fissazione di un termine perentorio alle parti per l'introduzione del giudizio di merito, che non può che essere concesso in sede di reclamo, ove la sospensione sia stata concessa dall'organo collegiale;

osservato che, qualora l'ordinanza del reclamo non preveda espressamente tale termine, la parte interessata ha facoltà di richiederne l'integrazione ai sensi dell'art.289 c.p.c., nel termine ivi previsto, fermo restando il diritto all'avvio del procedimento di opposizione, nella fase di merito, di autonoma iniziativa, nel medesimo termine (Cfr. Cass. Sez. 6-3, n.5060/2014);

ritenuto pertanto non decorso il termine per l'introduzione del giudizio di merito e, conseguentemente, non completato l'iter della stabilizzazione della sospensione;

P.Q.M.

- 1) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta del creditore procedente di remissione in termine per l'instaurazione del merito del giudizio di opposizione all'esecuzione;
- 2) rigetta la richiesta di estinzione del procedimento esecutivo.

Si comunichi.

Bari, 07/02/2017

Il G.E.
Raffaella Simone

IL CASO.it

